

## La nuova disciplina dei mini crediti: un'opportunità da cogliere entro il 30 settembre 2014



### Il contesto di riferimento

Negli ultimi due anni la disciplina della deducibilità delle perdite su crediti è stata riformata a più riprese. Tra le novità più rilevanti si segnala la modifica al comma 5 dell'articolo 101, Tuir, relativa ai requisiti di natura probatoria per la deduzione delle perdite su crediti, che ha introdotto una **presunzione di deducibilità per i cosiddetti "mini crediti"**.

In tale contesto, il Legislatore ha stabilito che gli elementi "certi e precisi" necessari per la deducibilità delle perdite sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità (non superiore a 2.500/5.000 euro, in funzione alle dimensioni dell'impresa creditrice) e sia decorso un periodo di almeno 6 mesi dalla scadenza del pagamento.

Pertanto, in presenza di crediti aventi le caratteristiche sopra citate, il contribuente non è più tenuto a dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi al fine di poter beneficiare della relativa deduzione fiscale.

L'Amministrazione finanziaria, tramite due Circolari Ministeriali (pubblicate ad agosto 2013 e giugno 2014), ha fornito importanti chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per dedurre le perdite derivanti dai "mini crediti".

In particolare, per i soggetti che operano svalutazioni di crediti "per masse", è stato chiarito che:

- la perdita diviene effettivamente deducibile solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico;
- il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche qualora il costo sia confluito a conto economico, anche a titolo di svalutazione, e non sia stato dedotto fiscalmente nel corso dei precedenti esercizi.

## Attuali vantaggi e rischi prospettici

Alla luce della nuova normativa e dei chiarimenti recentemente forniti dalla stessa Amministrazione Finanziaria, le imprese potrebbero operare una deduzione fino a concorrenza delle svalutazioni crediti effettuate per masse non dedotte nei precedenti esercizi e degli accantonamenti dell'esercizio in corso.

Tale beneficio assume particolare rilievo per tutti i contribuenti che, per la tipologia di attività esercitata, da un lato, possiedono un monte crediti particolarmente frammentato e caratterizzato da singole posizioni di modesto ammontare e, dall'altro lato, hanno operato svalutazioni di crediti non dedotte in passato.

**Tali soggetti possono, pertanto, beneficiare di una (ulteriore) deduzione direttamente nel Modello Unico 2014** (per i contribuenti "solari", da presentare entro il 30 settembre 2014) che, in alcuni casi, potrebbe migliorare significativamente la posizione finanziaria netta societaria.

La favorevole interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria, oltre a rendere necessaria una **pronta reazione** da parte dei soggetti interessati, vista la stretta tempistica, non sembra lasciar spazio alla discrezionalità del contribuente nella scelta del periodo di imposta in cui operare la deduzione. In altri termini, dal tenore letterale dei chiarimenti, emergerebbe che i contribuenti **devono operare la deduzione** nel periodo in cui sono soddisfatti i requisiti temporali relativi ai "mini crediti"; **in caso contrario, l'eventuale perdita su crediti dedotta negli esercizi successivi potrebbe esser contestata** per difetto di competenza. Ciò significa che la non corretta gestione del trattamento fiscale esporrebbe i contribuenti ad un rischio di sanzioni fiscali.

Inoltre, a fronte di una deduzione per masse in relazione al periodo di imposta 2013 (ed, eventualmente, a quello precedente) si renderà **necessario monitorare in modo articolato e rigoroso gli eventi successivi** (in termini di incassi, insoluti o stralci) relativi ai "mini crediti" che hanno dato luogo alla deduzione in esame.

Come peraltro sottolineato da Assonime, l'identificazione dei "mini crediti" ed il loro successivo monitoraggio comportano evidenti complessità operative, soprattutto per le imprese che gestiscono i crediti per masse e devono adottare apposite procedure o implementare specifici strumenti di controllo delle singole variabili che possono influenzare la vita del credito stesso e comportare differenti trattamenti fiscali.

## La gestione dei mini crediti | i servizi di PwC

Forte delle proprie esperienze specialistiche in campo fiscale, legale ed informatico, PwC ha formato un Team multidisciplinare di professionisti in grado di assistere i contribuenti nel gestire agevolmente tutte le complessità derivanti dall'attuazione di quanto previsto dalla nuova normativa.

Il Team di PwC mette a disposizione dei propri clienti procedure di dettaglio e, soprattutto, uno strumento informatico sviluppato ad hoc che consente di indirizzare tempestivamente le numerose technicalities che la lettera della norma impone al fine di ottenere il beneficio fiscale.

Grazie ad un approccio sinergico, PwC è in grado di attuare fin da subito gli interventi volti a:

- 1 identificare i "mini crediti" che danno luogo al potenziale beneficio fiscale;
- 2 calcolare la deduzione spettante sulla base degli elementi acquisiti dal processo di identificazione;
- 3 gestire la complessa fase di monitoraggio dei "mini crediti" oggetto di deduzione per i successivi periodi di imposta.

**L'obiettivo è consentire alle aziende di beneficiare appieno delle opportunità derivanti dal nuovo regime, evitando i possibili rischi connessi ad una gestione non sufficientemente strutturata.**

## Contatti

<b>Gaetano Arnò</b>	gaetano.arno@it.pwc.com	+39 02 91605200
<b>Nicola Broggi</b>	nicola.broggi@it.pwc.com	+39 02 91605700
<b>Simone Marchiò</b>	simone.marchio@it.pwc.com	+39 02 91605702
<b>Mauro Napoli</b>	mauro.napoli@it.pwc.com	+39 02 66720558
<b>Antonio Rabossi</b>	antonio.rabossi@it.pwc.com	+39 02 91605222
<b>Domenico Caraccio</b>	domenico.caraccio@it.pwc.com	+39.340.4272554